REPUBBLICA ITALIANA

**SCHEMA DI PATTO DI ACCREDITAMENTO PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI ACCREDITATI DALL’UFFICIO DI PIANO DI TRADATE**

TRA

Il dott. …, nato a … il …, il quale interviene al presente atto in qualità di legale rappresentante del … con sede legale in … e domicilio fiscale in …, codice fiscale e partita IVA …, quale responsabile dell’ufficio di piano di Tradate;

E

*se soggetto singolo*

Sig. …, nato a … il …, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di ….. della … …con sede legale e domicilio fiscale in …, via … codice fiscale e partita IVA, come da certificazione rilasciata il…… dalla CCIAA di …….

(di seguito definito soggetto accreditato)

*se raggruppamento di imprese e di scopo*

quale capogruppo dell’associazione temporanea di imprese o di scopo con la …….., come di seguito meglio specificato. Il firmatario dichiara di essere nella piena capacità giuridica e di agire e di non trovarsi nella condizione di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione prevista dagli artt. 32ter e 32quater del Codice Penale nonché da qualsiasi altra norma.

PREMESSO CHE

la legge n. 328/2000 agli articoli 6 comma 2 lettera c)e 11 comma 3 prevede, tra gli altri, in capo ai comuni l’esercizio della funzione di accreditamento di servizi e strutture del circuito sociale; la Legge Regionale della Lombardia n. 3/2008 prevede all’art.13, comma 1, lettera b e d) che i Comuni *“riconoscono e promuovono la sperimentazione di unità d’offerta e di nuovi modelli gestionali nell’ambito della rete sociale”…..e “definiscono i requisiti di accreditamento delle unità d’offerta sociali in base ai criteri stabiliti dalla regione, accreditano le unità d’offerta e stipulano i relativi contratti”*;

l’art. 16 della sopraccitata legge regionale prevede che *“l’accreditamento delle unità d’offerta sociali è condizione per sottoscrivere i conseguenti contratti, nel rispetto della programmazione locale e con riguardo ai criteri di sostenibilità finanziaria definiti nel piano di zona”*

tra le priorità individuate nel Piano di Zona 2012-2014 rientra l’erogazione di servizi tramite il sistema dei voucher attraverso il ricorso all’accreditamento di soggetti erogatori;

vista la Determinazione del responsabile dell’ufficio di piano n. 122 del 17.07.2014 con cui è stato approvato l’aggiornamento dell’albo dei suddetti soggetti accreditati, suddiviso in sezioni, e che la ….…………………………………………………………… risulta accreditata per:

* Servizi/Interventi per assistenza domiciliare socio-educativi personalizzati per minori/adolescenti e disabili e loro nuclei familiari;
* Servizi/Interventi per prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziali personalizzati per anziani, disabili e famiglie;
* Servizio di spazio neutro;
* Prestazioni educative presso centri diurni per minori ad alta valenza educativa;

*se raggruppamenti di imprese e di scopo*

quale capogruppo dell’associazione temporanea di imprese o di scopo (ATI/ATS) con la … codice fiscale e partita I.V.A. n. … con sede legale e domicilio fiscale in …, via …., come risulta dall’atto di associazione e mandato con firma autenticata del …, rep. n. …e racc. n. …del Dottor …, notaio in …registrato a … il …;

che sono stati esperiti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa antimafia come risulta dalla certificazione rilasciata il……dalla CCIAA di……;

che è stata presentata la certificazione relativa alla regolarità contributiva così come previsto dal D.L. n.210 del 25/09/2002 convertito con modificazioni dalla legge n.266 del 22/11/2002;

che è stata verificata l’ottemperanza della società contraente alle disposizioni di cui alla Legge n. 68/99;

che si è provveduto alle pubblicazioni dei risultati della procedura come previsto nel bando;

Ritenuta la premessa parte integrante e sostanziale del presente contratto, denominato

“**PATTO DI ACCREDITAMENTO PER L’EROGAZIONE DI SERVIZI/ INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI E SOCIO-ASSISTENZIALI PERSONALIZZATI IN FAVORE DI MINORI, ADOLESCENTI, ANZIANI, DISABILI E LORO FAMIGLIE PER L’AMBITO DISTRETTUALE DI TRADATE**

fra l’Ufficio di Piano di Tradate e …………………………………………………, come sopra rappresentati,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**ART. 1 OGGETTO**

Il presente Patto disciplina i rapporti tra l’Ufficio di Piano ed il soggetto accreditato rispetto all’erogazione di uno o più servizi/interventi personalizzati come indicati in premessa.

Il rapporto suddetto è differenziato in base alle seguenti tre tipologie di fruitori:

a) le persone in carico a uno dei Comuni dell’ambito distrettuale e le loro famiglie, che sceglieranno autonomamente il soggetto erogatore degli interventi tra quelli accreditati;

b) i soggetti in tutela a uno dei Comuni dell’ambito distrettuale; per questi il Comune procederà, di norma, alla scelta del soggetto accreditato nel rispetto delle valutazioni ottenute dai soggetti accreditati ai sensi dell’art. 4 del bando e della continuità del Servizio;

c) i cittadini solventi, che potranno rivolgersi in modo autonomo a ciascun soggetto accreditato

Il presente Patto, per la particolarità del modulo organizzativo, come sopra indicato, è da intendersi “aperto” in relazione alla quantità di voucher prestazionali; pertanto, l’accreditato deve intendersi vincolato a fornire i servizi/interventi come specificati negli allegati A del bando riportato in coda al presente patto.

**ART. 2 OBBLIGHI DEL SOGGETTO ACCREDITATO**

Il Soggetto accreditato dichiara:

a) di conoscere ed accettare incondizionatamente oneri e vincoli esplicitati nel bando di accreditamento con i relativi allegati che s’intendono recepiti in ogni loro parte e contenuto;

b) di mantenere i requisiti di accreditamento e gli standard di qualità previsti per il servizio, così come definiti e offerti per l’iscrizione all’Albo dei soggetti accreditati.

Il soggetto accreditato si impegna per tutte le tipologie di fruitori di cui all’art.1 ad:

1. erogare indistintamente gli interventi/servizi per cui si è accreditato ad ogni soggetto fruitore rientrante nella tipologia di utenza per cui si è accreditato senza discriminazione o selezione alcuna, pena l’esclusione dall’albo dei soggetti accreditati;

2. svolgere gli interventi su Progetti Educativi o Assistenziali Individualizzati come declinati nel bando ed all’art.1 del presente Patto per cui si è accreditato, per l’intero arco dell’anno, su mandato dell’interessato o dell’esercente la potestà genitoriale in caso di minori - previa erogazione dei voucher da parte dei servizi sociali del Comune di residenza, ove l’intervento sia a totale o parziale Carico Comunale.

I singoli Progetti Individuali possono prevedere interventi festivi e/o serali.

3. garantire l’immediata comunicazione al servizio sociale di riferimento, di qualsiasi evento di carattere straordinario riguardante l'andamento del servizio nonché delle eventuali difficoltà dei rapporti tra il soggetto accreditato e il fruitore dell’intervento;

4. designare, entro 48 (quarantotto) ore, un sostituto dell'operatore eventualmente assente, dimissionario o congedato, salvo diverso accordo col fruitore diretto, in caso di soggetti di cui al punto c art.1, o col Servizio Sociale di riferimento in caso di soggetti di cui alle lettere a e b dell’art. 1.

In ogni caso l'immissione in servizio del sostituto dovrà avvenire non oltre il settimo giorno successivo a quello dell'interruzione dell'intervento, salvo diverso accordo col fruitore diretto, in caso di soggetti di cui alla lettera c art.1 o con il Servizio Sociale di riferimento in caso di soggetti di cui alle lettere a e b dell’ art. 1.

5. fornire al Servizio Sociale di riferimento elementi di conoscenza rispetto all’andamento quali-quantitativo del servizio;

6. esporre il logo dell’Ufficio di Piano, affiancandolo al proprio, nel materiale di comunicazione relativo al Servizio svolto concordandone i termini con lo stesso ufficio di piano;

7. informare preventivamente, illustrandone finalità, contenuti e modalità, di ogni iniziativa avente carattere di comunicazione pubblica, che sia in qualsiasi modo connessa all’esecuzione del servizio;

8. vietare al proprio personale di richiedere/accettare compensi di qualsiasi natura dai soggetti “fruitori ”;

9. effettuare le procedure necessarie al passaggio del caso, garantendo la continuità dell’intervento, al massimo per il mese successivo alla data in cui viene accertata la perdita dei requisiti/la risoluzione del patto/la cancellazione dall’elenco dei soggetti accreditati, per qualsiasi motivo;

**ART.3 MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Per le tipologie di fruitori di cui all’art. 1 lettera a e b alla realizzazione del Servizio concorrono diversi soggetti:

A) il SOGGETTO ACCREDITATO realizza e gestisce gli interventi individuali e programma gli stessi con il Servizio Sociale di riferimento, con gli esercenti la potestà genitoriale o con i fruitori, restando in capo ai servizi sociali la titolarità dei singoli progetti;

B) il SERVIZIO SOCIALE DI RIFERIMENTO è competente per l’erogazione dei voucher e la programmazione degli interventi nel proprio Comune;

Per garantire il raccordo e l’integrazione fra i diversi soggetti coinvolti nella realizzazione del servizio/intervento, per le tipologie di fruitori di cui all’art. 1 lettera a e b - si prevedono:

1. incontri di verifica dei progetti tra Assistente Sociale di riferimento, operatori del soggetto accreditato e destinatari dell’intervento;

2. incontri di verifica di gestione del/dei casi singoli tra l’assistente sociale di riferimento e il referente del soggetto accreditato, in caso di problemi, difficoltà, emergenze, ma anche a campione;

3. incontri di verifica complessiva del Servizio nel distretto tra il responsabile dell’ufficio di piano o suo delegato e i responsabili dei Soggetti accreditati, almeno uno all’anno.

Il soggetto accreditato fornisce ai servizi sociali che hanno attivato i voucher, per le tipologie di fruitori di cui all’art. 1 lettera a e b:

a) la rendicontazione trimestrale degli interventi individuali contenenti l’indicazione dei voucher spesi e dei voucher previsti per i mesi successivi, durante l’arco dell’anno;

b) una relazione educativa descrittiva dei singoli interventi e di valutazione sull’andamento del singolo progetto come da cadenze previste nel bando o piùfrequentementesu richiesta motivata del Servizio Sociale;

c) tutti i monitoraggi e le relazioni indicate nell’allegato A al bando ;

Il soggetto accreditato fornisce, ogni 6 mesi, all’ufficio di piano , per tutte le tipologie di fruitori di cui all’art. 1 lettera a, b e c:

**√** una relazione consuntiva sulle attività e l’organizzazione,

**√** una griglia dati sull’utenza servita (A; B; C) ancorché con differente dettaglio di informazioni inerenti gli interventi eseguiti,

**Attivazione servizio**

Il soggetto accreditato, sulla base delle informazioni ricevute, attiva l’intervento, entro 10 giorni (2 giorni lavorativi in caso di urgenza) dalla data di consegna del voucher che può essere inoltrato anche via e – mail.

Per l’avvio dell’intervento è indispensabile che i fruitori, di cui all’art. 1 lettera a e b, sottoscriva l’apposito voucher con la struttura dell’intervento.

La modulistica relativa agli interventi, rendicontazioni e verifiche del Servizio verrà fornita dall’ufficio di piano ad avvio dell’attività.

Il soggetto accreditato si impegna a dotarsi di strumenti idonei alla rilevazione delle prestazioni compatibili con i sistemi dell’ufficio di piano e a fornirli ai servizi sociali secondo un tracciato record definito successivamente.

**ART. 4 PERSONALE**

Il soggetto accreditato si impegna in merito al proprio personale adibito ai servizi/interventi socio-educativi e/o socio-assistenziali a:

- comunicare al Comune che ha erogato i voucher, entro 15 giorni dalla comunicazione di avvio del primo intervento, l'elenco del personale adibito al servizio con i relativi titoli professionali ed esperienza maturata, rispettando quanto dichiarato nel bando e quanto dichiarato nella domanda di accreditamento e nei relativi allegati;

- retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali,assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti;

- garantire lo svolgimento dei servizi/interventi socio-educativi e socio-assistenziali con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni così come previsto nell’allegato A del bando;

- garantire che il personale adibito ai servizi/interventi tenga un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso;

- assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia;

- dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso, a seguito di specifica segnalazione da parte del Comune che ha erogato il voucher;

I titoli scolastici e professionali specifici, così come richiesti nel bando e così come dichiarati nella domanda di accreditamento, con il relativo aggiornamento dovranno essere depositati presso il soggetto accreditato che si impegna ad esibire tali documenti a richiesta dell’Ufficio di Piano.

Eventuali sostituzioni o variazioni, con personale di almeno pari livello, dovranno essere comunicate, entro 7 giorni all’assistente sociale del Comune che ha attivato il voucher.

**ART.5 VALIDITA’ DEL PATTO**

Il presente Patto ha validità dalla data di sottoscrizione del presente atto fino al ***31.07.2017***

L’ufficio di piano si riserva comunque la possibilità di proseguire per massimo un altro anno la validità del presente Patto previa comunicazione scritta al soggetto accreditato almeno entro 15 giorni prima della scadenza suddetta, anche al fine di garantire la prestazione del servizio.

All’accreditamento può essere dichiarata formale rinuncia con preavviso di almeno 30 giorni, garantendo in ogni caso la conclusione dei progetti in corso.

**ART. 6 CORRISPETTIVO/VALORE UNITARIO per TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE**

Il corrispettivo a voucher per le tipologie di fruitori di cui all’art. 1 lettera B e C , e il relativo valore risulta indicato nell’ allegato A al bando per l’accreditamento, quale parte integrante del presente patto.

**ART. 7 REVISIONE DEL CORRISPETTIVO**

La revisione opererà sulla base di un istruttoria condotta ex art. 7 comma 4 lett. c) e comma 5 e art. 115 del D.Lgs 163/2006.

Tale revisione opererà dopo 12 mesi dalla data dell’accreditamento ed entro il mese successivo dalla pubblicazione sulla G.U. dei costi standardizzati per tipologia di servizi/fornitura e alle comparazioni statistiche dell’Osservatorio dei contratti pubblici, ove i corrispettivi pattuiti si discostino per eccesso dagli aumenti percentuali indicati dall’Osservatorio nel periodo di riferimento (CdS sez.I del 22.03.2006 confluito nel Decreto 7.02.2007 del Presidente della Repubblica).

**ART. 8 PAGAMENTI E FATTURAZIONI**

Per le tipologie di fruitori di cui all’art. 1 lettera a e b al soggetto accreditato sarà corrisposto un pagamento a misura in relazione all’effettiva erogazione dei voucher erogati. I fruitori di cui all’art. 1 lettera c pagheranno direttamente il servizio all’ente accreditato.

Gli interventi effettivamente resi verranno fatturati con cadenza mensile.

Ogni fattura sarà accompagnata dalla modulistica descrittiva degli interventi resi Le fatture dovranno essere intestate ed inviate ai servizi sociali del comune che ha erogato il voucher.

Dal fatturato dei contraenti saranno detratte le eventuali penalità applicate. La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:

1. data e numero P.G. della comunicazione di inizio.

2. l’importo dei corrispettivi espresso in Euro.

3. eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge.

4. tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente- Codice CAB – ABI – IBAN - ecc.).

5. numero CIG

5. ogni altra indicazione utile.

Il pagamento è comunque subordinato alla stipulazione del patto.

In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte dell’Amministrazione.

Il contraente si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/8/10 n.136.

**ART. 9 CAUSE SOPRAVVENUTE SOSPENSIONE**

Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili ai servizi sociali dei Comuni o all’ufficio di piano, quest’ultimo sospenderà l’esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. Decorso il tempo di 90 giorni è facoltà del soggetto accreditato recedere dal Patto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.

**ART. 10 RESPONSABILITA’**

Il soggetto accreditato è responsabile nei confronti dell’Ufficio di Piano dell’esatto adempimento delle prestazioni oggetto del Patto.

E’ altresì, responsabile nei confronti dell’ufficio di piano e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all’esecuzione del Patto, anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti e consulenti.

È fatto obbligo al soggetto accreditato di mantenere l’Ufficio di Piano e i servizi sociali dei Comuni sollevati ed indenni da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

Il soggetto accredito dichiara di aver stipulato apposita polizza assicurativa, qui acclusa, per i rischi in oggetto, come richiesto dall’art. 4 del Bando di accreditamento.

**ART. 11 SUBAPPALTO E CESSIONE**

Sono vietati il subappalto ed è espressamente vietata la cessione, anche parziale, del Patto.

**ART. 12 MODIFICA DEGLI ASSETTI PROPRIETARI**

Il soggetto accreditato è tenuto a comunicare tempestivamente all’Ufficio di Piano ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi.

**ART. 13 FALLIMENTO**

Il fallimento del soggetto accreditato comporta, ai sensi dell’art. 81, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, lo scioglimento ope legis del contratto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’approvazione dell’Elenco.

Qualora il soggetto accreditato sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Ufficio di Piano ha la facoltà di proseguire il patto con altro soggetto che sia costituito mandatario, in possesso dei prescritti requisiti richiesti dal Bando, , ovvero di recedere dal patto.

In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti indicati dal Bando, è tenuta all’esecuzione del servizio/fornitura direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti purché in possesso dei requisiti richiesti.

**ART. 14 VIGILANZA E CONTROLLI**

L’Ufficio di Piano provvederà ad effettuare i controlli, in qualsiasi momento, rispetto al mantenimento dei requisiti minimi inderogabili e dei requisiti di qualità soggettivi per l’accreditamento richiesti e previsti nell’Avviso ed alle caratteristiche presenti nell’offerta progettuale dell’accreditato.

A tal fine potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio, anche avvalendosi di soggetti esterni indipendenti e qualificati.

I controlli saranno effettuati tramite richiesta di produzione di documentazione e/o incontri. Prima dell’eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate al prestatore di servizio, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni.

**ART.15 SISTEMI DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA’**

L’Ufficio di Piano intende monitorare e incentivare lo sviluppo e la diffusione di prestazioni di qualità tra i soggetti accreditati.

Ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento, nonché per la valutazione qualitativa delle prestazioni svolte dai soggetti accreditati, e dell’impatto dell’accreditamento interno del sistema, l’Ufficio di Piano si doterà, anche avvalendosi di supporti esterni, di idonei strumenti di rilevazione, verifica e valutazione.

I soggetti accreditati sono comunque tenuti a relazionare ogni sei mesi all’Ufficio di Piano il volume dei servizi resi.

L’Ufficio di Piano stesso si riserva, inoltre, di richiedere ogni utile informazione necessaria ai fini di individuare anche con il supporto di metodi statistici il maggior valore degli interventi percepito dai soggetti interessati.

**ART. 16 PENALITA’**

In caso di inadempimento ovvero adempimento parziale delle prestazioni,saranno applicate le seguenti penali:

a) Ritardo nell’attivazione dell’intervento rispetto al termine previsto all’art. 3 del presente patto. € 100,00# per ogni giorno di ritardo;

b) Mancata comunicazione di eventi di carattere straordinario riguardanti l’andamento del servizio nei termini previsti all’art.2 comma 3 del presente Patto - € 300,00#;

c) Mancata designazione di sostituti di operatori assenti secondo i termini previsti all’art. 2 comma 4 del presente Patto - € 200,00#;;

d) Mancata effettuazione delle procedure di passaggio del/dei casi nelle situazioni e secondo i termini previsti all’art. 2 comma 9 del presente Patto - € 300,00#

e) Mancata partecipazione agli incontri di verifica secondo i termini previsti all’art.3 comma 1,2 e 3 del presente Patto - € 100,00#

f) Ingiustificato ritardo nella rendicontazione degli interventi svolti secondo i termini previsti all’art.3 e 8 del presente Patto - € 50,00# per ogni giorno di ritardo;

g) Mancata comunicazione dell’elenco del personale operante e delle sostituzioni/variazioni effettuate secondo i termini previsti all’art.4 del presente Patto - € 300,00#

L’applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, verso cui il soggetto accreditato avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall’Ufficio di Piano.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l’Ufficio di Piano procederà all’applicazione delle sopra citate penali. E’ fatto salvo il diritto dell’Ufficio di Piano al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno

**ART. 17 CAUSE DI RISOLUZIONE**

**17.1** Il presente Patto può essere risolto, con effetto immediato, nei seguenti casi:

a) Gravi violazioni degli obblighi previsti nel patto e nei criteri di accreditamento;

b) Impiego di personale professionale non idoneo, non qualificato e non in possesso di regolare contratto di lavoro;

c) Mancata attivazione di interventi richiesti per n. 3 volte consecutive in un anno solare

d) perdita anche solo di uno dei requisiti richiesti dal Bando per l’accreditamento.

**17.2** Qualora ricorra una delle ipotesi di cui al punto 17.1 che precede, si procederà a formale notifica di avvio del procedimento di cancellazione dall’Elenco; il soggetto accreditato avrà tempo 10 giorni per fornire spiegazioni che, se ritenute esaustive, definiranno il procedimento dando luogo solo alle penalità indicate nel presente Patto.

Il presente patto inoltre verrà risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al medesimo siano eseguite senza avvalersi di Banche o di Poste Italiane S.p.A., così come previsto dall’art.3, comma 8 Legge 13 agosto 2010, n.136.

**ART. 18 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

Per ogni altra prescrizione non esplicitamente citata nel presente Patto si fa rinvio alle leggi e regolamenti in vigore, al Bando Pubblico e ai provvedimenti citati in premessa che qui si intendono tutti richiamati.

**ART. 19 SPESE**

Tutte le spese e diritti del presente atto, inerenti e conseguenti, ivi comprese le imposte e le tasse relative fino alla sua completa esecuzione, sono a carico dell’accreditato.

**ART. 20 SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Eventuali controversie relative al presente Patto, o comunque allo stesso anche indirettamente connesse, saranno definite dall’Autorità Giudiziaria del foro di Varese

**ART. 21 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 l’accreditato è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all’espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell’ espletamento del servizio.

L’accreditato dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati del trattamento.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente Patto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

**ART. 22 REGISTRAZIONE**

Il presente Patto sarà soggetto a registrazione in caso d’uso.

TRADATE, il\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

p. L’UFFICIO DI PIANO Il Responsabile \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

p. il Soggetto Accreditato \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_